

RELAZIONE EX ART. 34 - COMMA 20 - DEL D.L. N. 179/2012 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI.

La società CTM SERVIZI S.p.A., a capitale interamente pubblico, ha proposto al Comune di San Zenone degli Ezzelini di svolgere, in concessione, il servizio di trasporto scolastico comunale, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 08.10.2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012, come convertito con modificazioni con la Legge 17.12.2012, n. 221, che prevede: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Premesse:

- il Comune di San Zenone degli Ezzelini è il soggetto titolare ad organizzare e gestire il servizio di trasporto scolastico comunale come descritto dall’art. 12 della Legge Regionale 02.04.1985 n. 31: *“Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell’obbligo provenienti da località, frazioni, o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto o per particolari e accertate condizioni di svantaggio fisico e psichico, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. (...)*
Il servizio di cui al primo comma si attua, di norma, da parte dei Comuni, direttamente o attraverso convenzioni anche con i singoli istituti scolastici. (...)
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero per attività educative e ricreative programmate dai Comuni o dalle scuole o dalle strutture di formazione, in tempo non scolastico sia nel periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le opportunità formative o per rispondere a esigenze di carattere sociale.”
- il Comune ha garantito negli anni il servizio con proprio personale e mediante appalto ad una società esterna;
- il Comune ha partecipato alla costituzione della società CTM SERVIZI S.p.A., con sede a Castelfranco Veneto, come scissione parziale proporzionale della società CTM S.p.A., i cui atti costitutivi sono stati adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2010;
- in qualità di azionista, il Comune partecipa alla nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio dei Revisori, ovvero rispecchia gli elementi dell’*in house providing* che pone in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea (19.11.1999, C-107/98) che ha delineato i caratteri necessari, ovvero: capitale interamente pubblico, svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che, pertanto, alla CTM SERVIZI S.p.A. può essere affidata la gestione di servizi *in house providing*: è stato altresì tolto in sede di conversione del D.L. n. 179/2012 il limite di affidamento di € 200.000,00.= annui;
- i servizi come affidati, costituiscono per CTM SERVIZI S.p.A. l’iniziale ma importante spazio operativo ora in ambito di assistenza scolastica ma in prospettiva la impegna alla definizione e realizzazione di progetti mirati che, in linea con la volontà espressa dal Consiglio Comunale, le

consentiranno di proporsi come soggetto erogatore di un'ampia gamma di servizi alla cittadinanza in favore di particolari categorie di utenti e di cittadini, accrescendo così la penetrazione ed il radicamento nel tessuto sociale del Comune.

Considerazioni:

- CTM SERVIZI S.p.A., società di capitali a totale partecipazione pubblica, offre adeguate garanzie sotto il profilo economico e strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con altri soggetti pubblici che ad essa partecipano, nella fattispecie enti locali del territorio;
- per la gestione del servizio pubblico di trasporto scolastico il modulo della società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo. Per tale configurazione gestionale del servizio e per il relativo sviluppo è stato elaborato uno specifico piano aziendale presentato dalla società con nota prot. n. 124 del 31.07.2013;
- in relazione alla gestione del servizio come sopra specificata, alle operazioni realizzabili nel medio periodo e alla gestione dei servizi correlati la società è dotata di un capitale sociale idoneo;
- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra l'amministrazione e la società verrà demandata ad un'apposita convenzione, da approvare con delibera consiliare, nell'ambito della quale saranno precisati gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;
- il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico locale secondo la definizione contenuta nel T.U.E.L. che all'art. 112 prevede che "gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (in tal senso, C. St., VI, 22.11.2004 n. 7636 secondo cui: "... non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale");
- peraltro nell'ambito dei servizi pubblici locali occorre distinguere quelli aventi rilevanza economica, il cui regime legale è stato innovato dall'art. 4 del D.L. n.138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dalla Legge di stabilità n. 183/2011 e dal D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito in Legge n. 27/2012 e quelli privi di rilevanza economica;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la distinzione tra servizi di rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica va inquadrata in base all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività, con la conseguenza che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore nel quale potrebbe esistere - quantomeno potenzialmente- una redditività e quindi una competizione sul mercato;
- il servizio di scuolabus può definirsi a rilevanza economica in quanto viene offerto sul mercato dietro il pagamento di un corrispettivo oppure quando la prestazione svolta dall'operatore - pubblico o privato - sia comunque redditizia, essendo remunerata direttamente dalla P.A. che si fa carico dei relativi costi;
- il precedente contratto relativo all'appalto del servizio trasporto scolastico è scaduto con il mese di giugno 2013 e pertanto necessita effettuare un nuovo appalto;
- per tale servizio è stata individuata la Società CTM SERVIZI S.p.A. che ha proposto, a migliori condizioni rispetto all'appalto precedente, l'effettuazione del servizio per anni due come da apposita bozza di convenzione predisposta e allegata alla deliberazione consiliare di affidamento in concessione.

Ritenuto, per tutto quanto premesso e considerato:

sulla scorta delle considerazioni esposte e in linea con l'attuale quadro normativo che consente l'affidamento in concessione, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E., si propone al Consiglio Comunale di riconoscere allo stato dei fatti la convenienza ed in base alla normativa vigente di ritenere applicabile l'affidamento *in house providing* alla società CTM SERVIZI S.p.A. di Castelfranco Veneto, società a partecipazione interamente pubblica, che vede il Comune di San Zenone degli Ezzelini socio, accogliendo la presente relazione quale parte integrante della deliberazione di affidamento del

servizio di trasporto scolastico nel Comune di San Zenone degli Ezzelini per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SCOLASTICO
(Andreatta Maurizio)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andreatta Maurizio", written over the printed name in the text block to the left.